



**Bilancio
di Previsione
2022-2024**

Nota Integrativa

2022

Nota integrativa al Bilancio

Principio Contabile n.1
Punto 9.11:
*analisi delle entrate
analisi delle spese
avanzo-disavanzo e fondi
pareggio di bilancio
partecipazioni*

Provincia di LATINA (LT)

PREMESSA

Il presente documento, redatto ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), costituisce la *“Nota Integrativa al bilancio di previsione”* 2022 ed è conforme, nei contenuti, alle previsioni minime che il medesimo principio individua nei seguenti punti:

- a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Per ottemperare in modo soddisfacente a queste disposizioni, abbiamo predisposto la presente nota integrativa nella quale ci proponiamo, oltre che rispondere ad un preciso obbligo normativo, di esplicitare le motivazioni che hanno portato alla determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa e di analizzare gli effetti prodotti dalle normative vigenti.

La nota integrativa completa, in tal modo, la finalità conoscitiva del sistema bilancio attraverso l'analisi degli stanziamenti di entrata e di spesa.

IL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2022/2024 del nostro ente è stato redatto tenendo presente i vincoli legislativi e i principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

1. i Principi contabili generali (Allegato n. 1 D.Lgs. n. 118/2011);
2. il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs. n. 118/2011);
3. il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs. n. 118/2011);

Si ricorda a riguardo che, ai sensi dell'art. 11, comma 14, a decorrere dal 2016 tutti gli enti sono tenuti ad adottare i nuovi schemi di bilancio che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

A dette disposizioni, che hanno innovato profondamente il sistema contabile, i modelli di bilancio e le modalità di rappresentazione dei fatti aziendali degli enti locali, si aggiungono quelle apportate dalla legge di bilancio.

Il documento così costruito e portato all'attenzione dell'organo consiliare sintetizza, in un processo decisionale che, prendendo in molti casi spunto dalle risultanze dell'anno precedente oltre che dagli strumenti di programmazione pluriennali, definisce, circoscrivendole in termini numerici, le scelte di questa amministrazione esplicitate nel "*documento di indirizzi*" in un'ottica annuale e triennale, tenuto conto delle indicazioni e dei principi introdotti dalle manovre recenti.

Si tratta di un percorso abbastanza complesso che in questi ultimi anni si è oltremodo complicato per la presenza di ulteriori limiti e vincoli che rendono sempre più laboriosa la redazione del documento ed il mantenimento degli equilibri parziali e generali.

D'altra parte, l'attività di governo, nell'accezione moderna del termine, deve essere concepita come funzione politica che si concretizza in una serie di scelte relative alla gestione presente e futura del personale, degli investimenti, dell'indebitamento, dell'imposizione tributaria, al fine di assicurare, negli anni, non solo il perdurare di un equilibrio finanziario tra entrate ed uscite, ma anche la massima soddisfazione dei cittadini amministrati alla luce delle risorse finanziarie a disposizione.

A tal fine si riporta il punto 1 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011):

"La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente...

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente."

Ciò premesso, volendo approfondire i contenuti del bilancio del nostro ente, potremmo riscontrare come lo stesso evidenzia una manovra complessiva sintetizzata nelle tabelle seguenti, nelle quali sono riportate le principali voci di entrata e di spesa redatte nel rispetto dei postulati di bilancio ancora una volta riaffermati dal legislatore nei nuovi principi contabili generali di cui all'allegato n. 1 del D.Lgs. n. 118/2011, quali:

- **l'annualità**, le entrate e le spese sono riferite all'anno in esame e non ad altri esercizi;
- **l'unità**, il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni previste dalla legge;
- **l'universalità**, tutte le entrate e le spese sono state previste nel bilancio;
- **l'integrità**, le entrate e le uscite sono state iscritte senza compensazioni;
- **la veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità**, le previsioni sono supportate da attente valutazioni che tengono conto sia dei trend storici che delle aspettative future;
- **la significatività e rilevanza**, l'informazione riportata è qualitativamente significativa e finalizzata ad influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente;
- **la flessibilità**, i documenti sono comunque modificabili attraverso le modalità previste dal legislatore;
- **la congruità**, nella costruzione dei documenti è verificata l'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
- **la prudenza**, sono iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
- **la coerenza interna**, per cui gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale sono conseguenti alla pianificazione dell'ente;
- **la coerenza esterna**, per cui vi è connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, e le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica;
- **la continuità e la costanza**, la valutazione delle poste contabili di bilancio è fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita;
- **la comparabilità e la verificabilità**, le informazioni di bilancio sono costruite in modo da essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali;
- **la neutralità**, la redazione dei documenti contabili è basata su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi;
- **la pubblicità**, per cui è garantita la trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione;
- **l'equilibrio di bilancio**, inteso come vincolo del pareggio finanziario del bilancio di previsione;
- **la competenza finanziaria**, e cioè l'imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni);
- **la competenza economica**, per cui le operazioni devono essere rilevate contabilmente ed attribuite all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
- **la prevalenza della sostanza sulla forma**, per cui i fatti aziendali sono rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti

della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

Partendo da queste premesse nelle due tabelle che seguono sono riportate le previsioni, per titoli, relative all'esercizio 2022 (con riferimento alle previsioni di competenza e di cassa) ed al 2023 e 2024 (con riferimento alle sole previsioni di competenza).

LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA

ENTRATE	CASSA 2022	COMPETENZA 2022	SPESE	CASSA 2022	COMPETENZA 2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	21.228.162,77				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		2.400.000,00 0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo pluriennale vincolato					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	54.236.179,67	38.800.000,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	101.365.992,16	78.329.450,18 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	41.455.619,47	35.850.000,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.794.296,98	4.679.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	28.568.492,87	49.164.815,35 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	27.768.763,81	47.164.815,35			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	149.483.022,70	128.893.815,35	Totale spese finali	129.934.485,03	127.494.265,53
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.584.391,21	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	1.399.549,82	1.399.549,82 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	21.268.776,49	12.985.690,28	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	19.773.992,78	12.985.690,28
Totale Titoli	151.108.027,63	12.985.690,28	Totale Titoli	151.108.027,63	14.385.240,10
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	172.336.190,40	141.879.505,63	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	151.108.027,63	141.879.505,63
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	21.228.162,77				

LE PREVISIONI DI COMPETENZA

ENTRATE	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	SPESE	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	38.200.000,00	38.200.000,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	77.467.946,12	77.626.346,54 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	35.850.000,00	35.850.000,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.459.000,00	4.544.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	24.860.458,52	19.378.631,72 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	24.860.458,52	19.378.631,72			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00

			- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Totale entrate finali	103.369.458,52	97.972.631,72	Totale spese finali	102.328.404,64	97.004.978,26
	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.041.053,88	967.653,46
Titolo 6 - Accensione di prestiti			- di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	12.985.690,28	12.985.690,28	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	12.985.690,28	12.985.690,28
Totale Titoli	12.985.690,28	12.985.690,28	Totale Titoli	14.026.744,16	13.953.343,74
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	116.355.148,80	110.958.322,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	116.355.148,80	110.958.322,00

PRIMA PARTE



ANALISI DELLE ENTRATE

1 ANALISI DELLE ENTRATE

L'ente locale è chiamato a soddisfare i bisogni della collettività attraverso l'erogazione di servizi: a tal fine le risorse a disposizione per assicurare il funzionamento stesso dell'ente e la domanda di servizi pubblici provengono dal prelievo tributario, dai trasferimenti di altri enti, siano essi pubblici o privati, dalla vendita di beni e servizi. La richiesta di opere e interventi infrastrutturali è soddisfatta anche ricorrendo all'indebitamento o a vendite di beni del patrimonio.

Si comprende, quindi, come l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento abbia costituito il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente finalizzata a reperire la copertura finanziaria necessaria a garantire il soddisfacimento dei bisogni della collettività di riferimento.

Il primo focus oggetto di approfondimento da parte della nota integrativa riguarderà, pertanto, i criteri di valutazione adottati nella determinazione e nella valutazione delle entrate.

A tal fine, l'analisi delle entrate si svilupperà partendo dal significato e dal contenuto dei titoli, per poi approfondirne le varie categorie che rispettivamente li compongono.

Si ricorda a riguardo che il principio contabile applicato alla programmazione, trattando della struttura del bilancio di previsione finanziario, precisa che: *"Il bilancio di previsione espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento di programmazione dell'ente, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi."* (cfr. punto 9.4 del principio contabile n. 1 applicato della programmazione)

1.1 Analisi per titoli

Nell'analisi delle entrate lo schema logico seguito per esporre i criteri adottati parte dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) per comprendere non solo come i valori complessivi siano stati determinati ma anche come l'amministrazione abbia modificato i propri indirizzi di governo attraverso il confronto delle previsioni del triennio.

La prima classificazione delle entrate è quella che prevede la loro divisione in titoli che identificano la natura e la fonte di provenienza delle entrate. In particolare:

- a) il **"Titolo 1"** comprende le entrate aventi natura tributaria, contributiva e perequativa. Si tratta di entrate per le quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta attraverso l'approvazione di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente. Nel rispetto del principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio, i tributi sono contabilizzati al lordo delle relative spese di riscossione, dei rimborsi fiscali, ecc. salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dai principi contabili. La contabilizzazione al lordo è effettuata, sulla base delle informazioni trasmesse dai soggetti incaricati della riscossione dei tributi, attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa;
- b) il **"Titolo 2"** vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato oltre che da terzi, finalizzate alla gestione corrente, cioè ad assicurare l'ordinaria attività dell'ente. Si tratta di somme erogate non a fronte di controprestazioni seppur vincolate al finanziamento di spese correnti;
- c) il **"Titolo 3"** sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, costituite, per la maggior parte, da proventi derivanti dalla vendita di beni e dall'erogazione di servizi nonché dalla gestione di beni patrimoniali dell'amministrazione. Il titolo comprende anche le entrate derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della Strada;

- d) il "**Titolo 4**" è costituito dalle imposte in conto capitale, quali quelle derivante da sanatorie e condoni edilizi, e dai contributi agli investimenti, ovvero da entrate derivanti da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato e da terzi che, a differenza di quelli riportati nel Titolo 2, sono diretti a finanziare le spese d'investimento. In questo titolo sono compresi anche i valori delle alienazioni del patrimonio immobiliare e i contributi riscossi per concorso agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione;
- e) il "**Titolo 5**" propone le entrate ottenute da soggetti terzi a seguito di alienazioni di attività finanziarie e la riscossione crediti a breve e a medio lungo termine erogati a titolo di prestito a terzi;
- f) il "**Titolo 6**" propone le entrate ottenute da soggetti terzi sotto forme diverse di indebitamento a medio e lungo termine;
- g) il "**Titolo 7**" propone le entrate ottenute dal tesoriere sotto forme diverse di indebitamento a breve termine per anticipazioni di cassa;
- h) il "**Titolo 9**" comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi (detta voce non trova evidenza nelle tabelle che seguono).

ENTRATE	2022	2023	2024
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	38.800.000,00	38.200.000,00	38.200.000,00
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	38.800.000,00	38.200.000,00	38.200.000,00
TITOLO 2: Trasferimenti correnti			
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	35.850.000,00	35.850.000,00	35.850.000,00
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	35.850.000,00	35.850.000,00	35.850.000,00
TITOLO 3: Entrate extratributarie			
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.004.000,00	2.064.000,00	2.149.000,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Tipologia 300: Interessi attivi	320.000,00	170.000,00	170.000,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.605.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	4.679.000,00	4.459.000,00	4.544.000,00
TITOLO 4: Entrate in conto capitale			
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	43.164.815,35	24.860.458,52	19.378.631,72
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4.000.000,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	47.164.815,35	24.860.458,52	19.378.631,72
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie			
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6: Accensione prestiti			
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro			
Tipologia 100: Entrate per partite di giro	9.640.000,00	9.640.000,00	9.640.000,00
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	3.345.690,28	3.345.690,28	3.345.690,28
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	12.985.690,28	12.985.690,28	12.985.690,28

1.2 Analisi delle voci più significative del titolo 1

Al fine di rendere più leggibile il dato aggregato e dimostrare l'attendibilità delle previsioni di entrata, nel presente paragrafo si riportano, per grandi linee, alcune considerazioni sulle principali voci di entrata del titolo 1 (entrate tributarie) che hanno condotto l'Amministrazione verso la definizione dell'entità degli stanziamenti poi riportati nel bilancio 2022.

Ipt ed Rcauto

Le principali entrate finanziarie della Provincia: IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) ed RCauto (imposta sulle assicurazioni per responsabilità civile dei veicoli a motore), a parte l'anno 2020 a causa dei numerosi periodi di lockdown dovuti al coronavirus, registrano una relativa stabilità nel tempo e questo ci permette di poter contare su un flusso di cassa positivo abbastanza regolare. Tale importanti entrate, stimabili in circa 35 milioni di euro, nel 2022 saranno purtroppo assorbite, come succede ormai abitualmente dopo la incompiuta riforma delle province, per gran parte dell'importo, (circa 22 milioni di euro) dallo Stato Centrale che con vari interventi normativi culminati con la legge di stabilità 2015 ha praticamente saccheggiato le finanze provinciali, mettendo a dura prova la tenuta degli equilibri degli Enti provincia. Per fronteggiare la riduzione delle risorse disponibili derivanti dall'applicazione dei tagli la Provincia ha già deliberato a far data dal 2013 l'aumento della leva fiscale relativa all'RC auto portando al massimo l'aliquota ma con tale manovra la Provincia ha quasi esaurito la propria capacità fiscale avendo portato al massimo pressoché tutte le aliquote di propria competenza.

Per quanto attiene alle modalità di individuazione del gettito di tali tributi va evidenziato che, mentre per l'imposta provinciale di trascrizione, l'affidamento della riscossione agli uffici provinciali dell'ACI mette al riparo da rischi di elevata evasione, lo stesso non può dirsi per l'imposta sull'RCauto che nonostante sia anch'essa un "tributo proprio" non dispone di strumenti adeguati per la puntuale verifica della base imponibile e per l'accertamento di eventuali fenomeni di evasione od elusione dell'imposta. Il criterio adottato per stimare il gettito delle due imposte con il relativo fondo crediti di dubbia esigibilità da iscriversi nel bilancio di previsione è stato quello della valutazione dell'andamento storico degli accertamenti effettuati nell'ultimo quinquennio, rapportati agli incassi del medesimo periodo, sperando che la perdurante pandemia non influenzi anche quest'anno in modo negativo gli introiti relativi alle due imposte.

Imposta sulle funzioni ambientali

Tra le principali entrate tributarie dell'Ente va annoverata anche il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, che altro non è che una addizionale provinciale sugli imponibili TARI dei comuni del territorio provinciale.

La Provincia di Latina, con decreto presidenziale ha fissato per il 2022 l'aliquota al 5%, provvedendo contestualmente a modulare la stessa fra l'1% e il 5% sulla base delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni interessati. Anche in questo caso, la stima del tributo è stata effettuata sulla base delle risultanze degli accertamenti prodotti negli esercizi precedenti e richiedendo ai comuni del territorio provinciale la

comunicazione delle proprie basi imponibili. Anche questa entrata potrà essere influenzata negativamente dagli effetti della perdurante pandemia.

Relativamente agli introiti dal suddetto tributo l'Ente registra una costante difficoltà ad incassare le quote di quei comuni che riscuotono direttamente l'imposta per una atavica riluttanza da parte degli stessi al riversamento della quota dovuta alla provincia.

A parziale soluzione di tale problematica è intervenuto lo Stato centrale, introducendo dal 2020, uno specifico codice tributo per la quota di pertinenza delle Province.

Questa soluzione ha risolto il problema alla fonte per gli introiti di competenza 2020 e futuri, ma rimane comunque ancora difficoltosa la riscossione delle annualità pregresse.

Come previsto dal nuovo sistema contabile si è provveduto allo stanziamento del relativo Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità nella misura prevista dalla normativa, valutando l'andamento storico degli accertamenti effettuati nell'ultimo quinquennio, rapportati agli incassi del medesimo periodo.

1.3 Analisi delle voci di entrata più significative del titolo 2

Anche per il titolo 2 si ritiene opportuno fornire alcune specificazioni su talune tipologie di entrata sia in merito all'entità dei trasferimenti erogati che alla destinazione degli stessi. In particolare, fermo restando che dette somme non potranno essere finalizzate ad investimenti, si forniscono le seguenti precisazioni:

Trasferimenti dalla Regione

Fino all'anno 2012 la Provincia di Latina ha gestito ingenti risorse derivanti dai finanziamenti regionali per funzioni delegate o trasferite, ma già nel periodo 2013-2015 tali attribuzioni sono andate via via riducendosi. Dall'esercizio finanziario 2016, con l'attuazione della riforma delle province, alcune funzioni sono state riaccentrate presso la Regione Lazio (diritto allo studio, gestione strade regionali, cultura, ecc.) mentre per altre siamo ancora in attesa di una precisa definizione normativa da parte della stessa Regione (ambiente).

Le entrate provenienti da finanziamenti regionali sono state stimate in base alle disposizioni di programmazione previste nel bilancio regionale, i relativi stanziamenti e i successi accertamenti sono programmati in coerenza con le norme di contabilità "armonizzata" previste dalle nuove regole di contabilità pubblica e pertanto in quanto proveniente da altri enti pubblici non concorrono alla costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel corso dell'esercizio, sulla base degli sviluppi che avranno le convenzioni attualmente in essere fra il nostro Ente e la Regione Lazio, si provvederà eventualmente ad aggiornare i dati di bilancio.

Trasferimenti dallo Stato

Agli effetti derivanti dalla contrazione delle risorse conseguenti alle crisi economica si sono sommati i tagli previsti dalle manovre di finanza pubblica.

A partire dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, c.d. Spending Review, e successivamente con tutte le manovre economiche che si sono accavallate negli anni, è stato praticamente azzerato il fondo sperimentale di riequilibrio e con la legge di stabilità per il 2015 poi si è completata l'opera, invertendo il flusso di risorse dallo Stato centrale agli Enti locali.

Tale operazione comporterà nel 2022 l'obbligo da parte del nostro Ente di versare nelle casse dello Stato circa 22 milioni di euro.

1.4 Analisi delle voci di entrata più significative del titolo 3

Entrate da servizi dell'ente

La tipologia 100, riassume l'insieme dei servizi istituzionali, a domanda individuale e produttivi, erogati dall'ente nei confronti della collettività amministrata.

Entrate da proventi di beni e servizi dell'ente

La tipologia 100, del titolo, nella nuova riclassificazione, riporta anche le previsioni relative alle rendite di entrata relative ai beni del patrimonio dell'Ente sulla base dell'inventario e dei contratti in essere forniti dal relativo ufficio. A riguardo si osserva che le principali voci di entrata sono costituite dai fitti attivi verso il Ministero dell'Interno per gli edifici che ospitano la Questura e la Prefettura.

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 816, della Legge 160/2019, l'ente, a partire dal 2021, ha previsto l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Tale canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Interessi attivi ed altre entrate finanziarie dell'ente

La tipologia 300 misura il valore complessivo delle entrate di natura finanziaria rimosse dall'ente, quali gli interessi attivi sulle somme depositate in tesoreria unica o quelli originati dall'impiego temporaneo delle somme depositate fuori tesoreria e comunque finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.

Un valore troppo alto degli interessi attivi maturati sulle giacenze dei mutui in corso di ammortamento è sintomo di lentezza nell'esecuzione delle opere pubbliche o di una errata gestione del debito. Una maggiore attenzione alla gestione del debito impone di verificare la possibilità di utilizzare in devoluzione mutui in ammortamento prima di ricorrere a nuovo indebitamento.

A tal fine è bene rammentare che la legge di bilancio ha previsto la proroga della sospensione del regime di tesoreria unica fino a tutto il 31.12.2025

Rimborsi ed altre entrate diverse

La tipologia 500 presenta una natura residuale.

1.5 Analisi delle voci più significative di entrata del titolo 4

Per quanto riguarda le principali voci che partecipano alla determinazione dell'importo di ciascuna tipologia del titolo 4 riportata nel bilancio di previsione 2022, si precisa che le somme riportate partecipano alla definizione del complesso di risorse che finanziano il programma triennale dei lavori pubblici.

Contributi agli investimenti

La tipologia 200 del titolo 4^a comprende i contributi in c/capitale provenienti dallo Stato, dalla Regione e da altre amministrazioni pubbliche. Tali importi iscritti sul bilancio 2022 per € 43.164.815,35 sono stati riportati sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni relative alle richieste di finanziamento.

Alienazione di beni patrimoniali

I beni dell'ente, ricompresi nella tipologia 400, per i quali si prevede l'alienazione, (€ 4.000.000,00) sono quelli riportati negli ultimi programmi di alienazione e valorizzazione dei beni dell'Ente e cioè l'immobile ex Istituto Scolastico Superiore Sani-Salvemini, per cui è in itinere la procedura di alienazione al Demanio dello Stato. Le entrate derivanti da tali operazioni saranno destinate per il 10% all'abbattimento del debito e per la rimanente parte ad interventi su scuole e viabilità

1.6 Strumenti derivati

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.1, lett. g)

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2022, così come prevista dal paragrafo 9.11.1 del principio applicato della programmazione, richiede una adeguata precisazione sugli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

A tal fine si precisa che:

Presa visione dei rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto l'Ente nell'anno 2007 ha emesso un PPB (Partly Paid Bond) con DEPFA BANK che ha consentito:

1. la massima flessibilità nell'utilizzo degli importi necessari;
2. il pagamento di interessi soltanto sugli importi parziali erogati;
3. l'assenza di interessi o commissioni su quelli non utilizzati

con vantaggi molto simili al Prestito Flessibile di Scopo della Cassa Depositi e Prestiti ma ad un costo inferiore (spread) e per scadenze molto più lunghe.

Il Partly Paid Bond, di durata pari a 40 anni, è stato emesso nel formato amortizing ed indicizzato a tasso variabile pari ad Euribor 6 mesi maggiorato di 15 punti base (0,15%). Contestualmente all'emissione del prestito l'Ente ha provveduto a sottoscrivere con DEPFA BANK un contratto derivato I.R.S. di tipo plain vanilla col quale ha dato totale copertura al rischio di tasso, trasformando il tasso variabile del prestito obbligazionario (Euribor 6 mesi) in tasso fisso pari al 4,815% maggiorato di 15 punti base (0,15%) e costante (4,965%) per tutta la durata dell'operazione (40 anni).

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 19.12.2017 la Provincia ha provveduto ad estinguere, senza oneri per l'Ente il suddetto contratto derivato, trasformando contestualmente il tasso del prestito obbligazionario da variabile a fisso e fissando lo stesso in 4,86% (quindi inferiore al tasso del derivato), comunicando al Ministero dell'Economia l'operazione effettuata.

1.7 Le Entrate "ricorrenti" e "non ricorrenti"

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.3

Risulta interessante analizzare, così come previsto al punto 9.11.3 del Principio contabile n.1, l'articolazione e la relazione tra le "entrate ricorrenti" e quelle "non ricorrenti". Questa distinzione è stata introdotta dal D. Lgs. n. 118/2011 e ripresa nel TUEL - così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 - e si basa sulla distinzione tra proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

E', infatti, un principio di sana gestione finanziaria, quello di finanziare spese straordinarie o una tantum con entrate di analoga natura, in tal modo evitando che, al contrario, spese correnti ripetitive possano trovare la loro fonte di finanziamento nelle entrate non ricorrenti.

Alla luce delle esperienze fino ad oggi maturate, si ritiene che possa essere definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

In ogni caso, in considerazione della loro natura, sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- i condoni;
- i gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- le entrate per eventi calamitosi;
- le alienazioni di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Le restanti entrate sono da considerarsi "ricorrenti".

Partendo da queste premesse, sono da considerare "non ricorrenti" e come tali con effetti non strutturali sul bilancio dell'ente, le seguenti entrate:

ENTRATE "NON RICORRENTI"	2022	2023	2024
Donazioni	0,00	0,00	0,00
Sanatorie	0,00	0,00	0,00
Abusi edilizi	0,00	0,00	0,00
Sanzioni	0,00	0,00	0,00
Condoni	0,00	0,00	0,00
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	0,00	0,00	0,00
Entrate per eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
Alienazione di immobilizzazioni	4.000.000,00	0,00	0,00
Accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	43.164.815,35	24.860.458,52	19.378.631,72
Totale Entrate non ricorrenti	47.164.815,35	24.860.458,52	19.378.631,72
in % sul totale entrate	33,81%	21,37%	17,46%

1.8 Oneri da Garanzie e Strumenti Finanziari Derivati

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.1, lett. f)

Non sussistono garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di Enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

SECONDA PARTE



ANALISI DELLE SPESE

2 ANALISI DELLE SPESE

Il secondo approfondimento oggetto di analisi nella nota integrativa riguarda la spesa e i criteri sottesi alla determinazione degli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità.

E' noto che gli accantonamenti costituiscono una posta oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore e, conseguentemente, dagli organi di controllo in quanto una loro sottostimata valutazione può portare a squilibri dapprima di cassa e, successivamente, minare gli equilibri finanziari dell'ente. A tal fine una particolare trattazione è dedicata alla determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e degli altri fondi rischi.

Preliminarmente è intenzione illustrare i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle principali poste di spesa, mantenendo la stessa logica espositiva delle entrate, procedendo anche per la spesa all'analisi per titoli, per passare, successivamente, in ottica di maggiore dettaglio, alla loro scomposizione in missioni.

2.1 Titolo 1 Spese correnti

Le Spese correnti trovano iscrizione nel titolo 1, suddivise in missioni e programmi, ed evidenziano gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.

Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale spesa, distinguendola in missioni, secondo la classificazione funzionale. A riguardo si precisa che la classificazione funzionale per missioni non è rimessa alla libera decisione dell'ente, ma risponde ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011; quest'ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo 1 della spesa nel bilancio 2022/2024 per missione. Tale impostazione evidenzia gli eventuali scostamenti tra le spese destinate alla medesima missione, in modo da cogliere, con maggiore chiarezza, l'assetto delle stesse per i prossimi esercizi. L'analisi non prende a riferimento i servizi per conto terzi e le partite di giro.

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 1 SPESA)	2022	2023	2024
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma 01- Organi istituzionali	1.874.000,00	1.889.000,00	1.889.000,00
Programma 02 - Segreteria generale	4.914.500,00	4.629.500,00	4.529.500,00
Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	41.009.300,00	40.778.300,00	40.778.300,00
Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	580.000,00	500.000,00	500.000,00
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	574.000,00	649.000,00	649.000,00
Programma 08 - Statistica e sistemi informativi	90.000,00	25.000,00	25.000,00
Programma 11 - Altri servizi generali	1.298.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			
Programma 05 - Istruzione tecnica superiore	6.295.000,00	6.765.000,00	6.765.000,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Programma 01 - Sport e tempo libero	640.000,00	640.000,00	640.000,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio	11.000,00	21.000,00	21.000,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4.070.000,00	3.963.000,00	3.963.000,00
Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	5.000,00	20.000,00	20.000,00
Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	110.000,00	170.000,00	255.000,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma 02 - Trasporto pubblico locale	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	5.869.000,00	5.022.000,00	5.022.000,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività			
Programma 01 - Industria PMI e Artigianato	37.500,00	37.500,00	37.500,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Programma 02 - Formazione professionale	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Programma 02 - Caccia e pesca	1.105.000,00	1.066.000,00	1.066.000,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti			
Programma 01 - Fondo di riserva	754.898,98	970.421,90	1.185.462,83
Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	2.190.928,41	2.190.928,41	2.190.928,41
MISSIONE 50 - Debito pubblico			
Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.380.822,79	1.339.795,81	1.298.155,30
TOTALE TITOLO 1	78.329.450,18	77.467.946,12	77.626.346,54

2.1.1 I macroaggregati di spesa corrente

Quantunque non presenti nella struttura del bilancio oggetto di approvazione da parte del Consiglio, la spesa corrente, così come riportata nell'allegato al bilancio di previsione, è stata suddivisa in macroaggregati che sostituiscono, nella nuova classificazione economico funzionale, i precedenti *interventi* di spesa.

Com'è noto, la classificazione della spesa in macroaggregati è effettuata in relazione alla natura economica dei fattori produttivi, permettendo in tal modo di effettuare valutazioni in merito alla loro incidenza ed eventuale razionalizzazione.

La ripartizione del titolo 1 per macroaggregati è riepilogata, per l'anno 2022, nella tabella che segue:

Le previsioni di spesa corrente per macroaggregati 2022

MACROAGGREGATI (TIT. 1 SPESA)	2022	%
Redditi da lavoro dipendente	10.740.000,00	13,71%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.275.000,00	1,63%
Acquisto di beni e servizi	16.464.000,00	21,02%
Trasferimenti correnti	44.188.500,00	56,41%
Interessi passivi	1.380.822,79	1,76%
Altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00%
Altre spese correnti	4.281.127,39	5,47%
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO I - SPESA CORRENTE	78.329.450,18	100,00%

2.1.2 Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge

L'articolo 57, comma 2, del D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 157/2019 ha eliminato tutti i vincoli relativi al contenimento delle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missione, formazione, sponsorizzazione, incarichi per studi e consulenza, acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture, acquisto, manutenzione e locazione di immobili.

Consequentemente si darà conto del solo limite della spesa del personale.

Limiti alla Spesa di Personale

La spesa di personale per il 2022, calcolata ai sensi dell'articolo 1, comma 557, così come modificato dal D.L. 90/2014 e delle varie interpretazioni fornite dalle sezioni controllo della Corte dei Conti e dalla Ragioneria Generale dello Stato, è pari ad euro 10.740.000,00, inferiore sia al dato dell'anno previsionale precedente pari ad euro 10.803.451,02 sia a maggior ragione al dato 2015.

Con riferimento alle disposizioni che maggiormente incidono sugli equilibri di bilancio e sui vincoli di spesa del personale, si chiarisce inoltre che il nostro ente presenta un rapporto spesa personale/spesa corrente pari, per l'anno 2022, al 15,33% e, dunque, di gran lunga inferiore al limite di legge.

Con riferimento alle assunzioni di personale, si segnala che, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, dall'annualità 2022 anche le province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito, con apposito Decreto Ministeriale, come percentuale differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Con riferimento al salario accessorio, si precisa che le somme in bilancio sono state stanziare tenendo presente:

- la disposizione dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017 per la quale "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.";
- l'adeguamento del predetto limite, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

2.1.3 Accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.1, lett. a)

Il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata impone di accertare per intero tutte le entrate, comprese quelle di dubbia o difficile esazione, ad eccezione di talune tipologie di entrate, tassativamente previste nei Principi contabili, quali:

- a) entrate provenienti da altre amministrazioni pubbliche,
- b) entrate assistite da fidejussione,
- c) entrate tributarie che, sulla base del paragrafo 3.7 del principio applicato della contabilità finanziaria, sono accertate per cassa,
- d) entrate riscosse per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Fatte salve le citate eccezioni, quindi, sono vietati gli accertamenti per cassa.

Contestualmente, per evidenti ragioni di prudenza e di tutela degli equilibri contabili, viene nel contempo previsto l'obbligo di costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità. Quest'ultimo rappresenta un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In altri termini, il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento contabile obbligatorio diretto ad evitare che entrate incerte (quali, ad esempio, i proventi delle sanzioni amministrative al codice della strada e i cosiddetti oneri di urbanizzazione) possano finanziare spese certe ed immediatamente esigibili, generando squilibri e aprendo pericolosi "buchi" nei conti.

Tale fondo deve obbligatoriamente essere iscritto in bilancio: a tal fine è stanziata nel corrente bilancio di previsione la relativa posta contabile (U.1.10.01.03) il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Sotto il profilo squisitamente contabile, nel nuovo bilancio finanziario di previsione, previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

Con riferimento alla individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione, si segnala che tale scelta è rimessa a ciascuna amministrazione, con obbligo di motivazione in sede di nota integrativa al bilancio. E' facoltà di ogni ente anche la scelta del livello di analisi (tipologia, categoria oppure singolo capitolo), ma la quantificazione va rendicontata a livello di tipologia sulla base dell'apposito prospetto.

In base a quanto previsto dal paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011, a decorrere dal 2021 l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo.

Rinviando alla specifica disciplina delle modalità di calcolo previste, tra l'altro, dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., ed in considerazione della previsione portata dal medesimo principio secondo cui *"il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio"*, la quantificazione degli stanziamenti iscritti nel bilancio 2022 è così riassumibile:

a) Entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- entrate provenienti da altre amministrazioni pubbliche

b) modalità di calcolo della media per tutte le tipologie di entrata:

- media semplice delle percentuali degli accertamenti effettuati nell'ultimo quinquennio, rapportati agli incassi del medesimo periodo.

L'importo accantonato nel bilancio 2022-2024 per tale fondo è pari ad € 2.190.928,41 per ognuna delle tre annualità.

2.1.4 Accantonamenti al fondo rischi spese legali

Il punto 5.2, lettera h), del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.vv.), prescrive i seguenti obblighi in materia di bilancio di previsione:

"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso".

All'esito delle verifiche ricognitive effettuate dai competenti uffici, sono stati previsti nel rendiconto 2020 accantonamenti al fondo rischi spese legali per complessivi euro 3.500.000,00

2.1.5 Accantonamenti per perdite delle società ed aziende partecipate

In base alla previsione normativa dell'art. 21 del D.Lgs. 175/2016 per il quale "Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Gli effetti di tali disposizioni sul bilancio 2022-2024 si concretizzano con un accantonamento pari ad € 200.000,00 per ogni annualità.

2.1.6 Accantonamenti per spese potenziali

Il paragrafo 9.11.1 del principio contabile applicato della programmazione prevede, inoltre, che sia data adeguata motivazione dei criteri di valutazione seguiti per l'accantonamento di fondi spese potenziali. A tal fine si specifica che questo ente non ha previsto accantonamenti per spese potenziali, non presentando la gestione tali eventualità.

2.1.7 Interventi programmati per spese di investimento

L'articolo 11, comma 5, lettera d) del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Prima di elencare quali sono i principali lavori pubblici da realizzare nel triennio 2022/2024 e la relativa fonte di finanziamento, è bene specificare quali coperture finanziarie il legislatore considera idonee per gli investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alla spesa per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 6), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura può essere costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura può essere costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, meglio specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (paragrafi da 5.3.5 a 5.3.10).

A tal fine si rappresenta che nel bilancio 2022-2024 le spese di investimento risultano tutte finanziate esclusivamente con contributi in conto capitale da parte di altri enti pubblici o con alienazioni.

2.2 Titolo 2 Spese in conto capitale

Con il termine *Spese in conto capitale* generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio.

Come per le spese del titolo 1, anche per quelle in conto capitale l'analisi per missioni costituisce il primo livello di esame disaggregato del valore complessivo del titolo 2.

Abbiamo già segnalato in precedenza che l'analisi condotta confrontando l'entità di spesa per missione rispetto al totale complessivo del titolo evidenzia l'orientamento dell'amministrazione nella soddisfazione di taluni bisogni della collettività piuttosto che verso altri. Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo 2 per missione nel bilancio 2022/2024.

E' opportuno, a tal riguardo, segnalare come la destinazione delle spese per investimento verso talune finalità rispetto ad altre evidenzia l'effetto sia delle scelte strutturali poste dall'amministrazione, sia della loro incidenza sulla composizione quantitativa e qualitativa del patrimonio.

Le previsioni 2022

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 2 SPESA)	2022	2023	2024
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			
Programma 05 - Istruzione tecnica superiore	29.800.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio	2.300.000,00	500.000,00	500.000,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.504.356,83	0,00	0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	14.560.458,52	8.360.458,52	2.878.631,72
TOTALE TITOLO 2	49.164.815,35	24.860.458,52	19.378.631,72

2.2.1 I macroaggregati di spesa in c/capitale

Rinviando a quanto già detto per la classificazione economico funzionale per macroaggregati della spesa corrente, la ripartizione del titolo 2 per macroaggregati è riepilogata, per l'anno 2022, nella tabella che segue:

Le previsioni di spesa in c/capitale per macroaggregati 2022

MACROAGGREGATI TITOLO 2	2022	%
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.164.815,35	100,00%
Contributi agli investimenti	0,00	0,00%
Altri Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00%
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00%
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	49.164.815,35	100,00%

2.2.2 Il programma triennale degli investimenti

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.1, lett. d)

Per tale indicazioni si rinvia al Piano annuale e triennale 2022-2024 delle opere pubbliche allegato al Documento Unico di Programmazione.

2.3 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

La spesa del titolo 3 ricomprende gli esborsi relativi a:

- acquisizioni di attività finanziarie quali partecipazioni e conferimenti di capitale oltre ad altri prodotti finanziari permessi dalla normativa vigente in materia;
- concessione crediti di breve periodo a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
- concessione crediti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
- versamenti a depositi bancari.

Nel triennio 2022-2024 non sono previste tali tipologie di spese.

2.4 Titolo 4 Spese per rimborso di prestiti

Il titolo 4 della spesa presenta gli oneri da sostenere nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitale riferite a prestiti contratti negli anni precedenti; si ricorda, a riguardo, che la parte della rata riferita agli interessi passivi è iscritta nel Titolo 1 della spesa.

Nella tabella sottostante viene presentata la relativa previsione di spesa con riferimento al triennio 2022/2024.

Le previsioni

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 4 SPESA)	2022	2023	2024
MISSIONE 50 - Debito pubblico			
Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.399.549,82	1.041.053,88	967.653,46
TOTALE TITOLO 4	1.399.549,82	1.041.053,88	967.653,46

2.4.1 Le anticipazioni di liquidità

L'ente non ha contratto anticipazioni di liquidità, erogate da Cassa Depositi e Prestiti con il D.L. 35/2013 e con i successivi decreti legge n. 66 del 2014, n. 78 del 2015 e, da ultimo, con il D.L. 34/2020 per fronteggiare il ritardo nei tempi di pagamento di lavori, servizi e forniture della pubblica amministrazione.

2.5 Le Spese "ricorrenti" e "non ricorrenti"

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.3

Come già fatto per le entrate (*cf. precedente paragrafo 1.2*), è opportuno fornire, così come previsto al punto 9.11.3 della nota integrativa, l'articolazione e la relazione tra le "spese ricorrenti" e quelle "non ricorrenti", distinguendole in relazione alla circostanza che il sostenimento sia previsto a regime ovvero limitato ad uno o più esercizi.

Pertanto, sono da considerare "non ricorrenti" e, come tali, con effetti non strutturali sul bilancio dell'ente, le seguenti spese:

SPESE "NON RICORRENTI"	2022	2023	2024
Consultazioni referendarie ed elettorali	0,00	0,00	0,00
Ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00
Eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
Sentenze esecutive ed atti equiparati	0,00	0,00	0,00
Investimenti diretti	49.164.815,35	24.860.458,52	19.378.631,72
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese diverse dalle precedenti	0,00	0,00	0,00
Totale Spese non ricorrenti	49.164.815,35	24.860.458,52	19.378.631,72
in % sul totale spese	34,65%	21,37%	17,46%

TERZA PARTE



L'AVANZO / DISAVANZO ED I VINCOLI SUL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

3 ANALISI DELL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Conclusa l'analisi delle varie voci componenti le entrate e le spese, si ritiene interessante dedicare attenzione al risultato d'amministrazione che si prevede possa derivare dal rendiconto dell'esercizio 2021 e che, nel rispetto delle disposizioni normative di seguito riportate, può essere, già in questa fase, applicato al bilancio 2022. Si nota come esso, nella sua valorizzazione positiva (avanzo) e negativa (disavanzo), abbia partecipato alla determinazione dei risultati parziali così come, allo stesso modo, costituisce un addendo essenziale nella determinazione del valore complessivo di ciascuna delle due parti del bilancio.

Al fine di meglio comprendere le scelte poste in essere dall'amministrazione nel corso dell'ultimo triennio, è proposta la tabella che segue nella quale si evidenzia l'importo complessivo dell'avanzo così come applicato al bilancio 2022 nella sua ripartizione tra le spese correnti e quelle d'investimento e il trend storico e prospettico riferito agli anni dal 2019 al 2022.

Avanzo	2019	2020	2021	2022
Avanzo applicato per spese correnti	1.158.914,64	0,00	300.000,00	0,00
Avanzo applicato per spese di investimento	4.729.149,81	4.900.000,00	5.368.651,32	2.400.000,00
Totale Avanzo applicato	5.888.064,45	4.900.000,00	5.668.651,32	2.400.000,00

Il dato relativo all'esercizio 2022 è stato ottenuto procedendo alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Il suo valore è ripartito come di seguito precisato in tabella.

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	19.309.770,06
Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	4.841.607,48
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	3.500.000,00
Altri accantonamenti	0,00
B) Totale parte accantonata	8.341.607,48
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	8.789.649,09
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	688.673,95
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	7.929,40
C) Totale parte vincolata	9.486.252,44

Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinato agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.481.910,14
Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	2.400.000,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	2.400.000,00

3.1 Le Quote Accantonate, Vincolate e Destinate del Risultato di Amministrazione

Così come previsto al punto 9.11.4 del principio contabile applicato alla programmazione, sono allegate al bilancio di previsione 2022-2024, la tabelle relative:

- all'*elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione*;
- all'*elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione*;
- all'*analisi delle risorse destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione*.

3.2 Il Risultato di Amministrazione Presunto e l'eventuale ripiano del disavanzo

Dal prospetto del risultato di amministrazione presunto, si rileva che:

- L'ente non risulta essere in disavanzo.

4 Il Fondo pluriennale vincolato

4.1 Parte Entrata - Il Fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria cd "*potenziata*" di cui ai Principi generali allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziato nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono tali spese. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale, il valore di detti due fondi.

Fondo pluriennale vincolato - Parte entrata	2022	2023	2024
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate FPV	0,00	0,00	0,00

Si provvederà ad iscrivere le quote di FPV in entrata di parte corrente e di parte capitale a seguito di riaccertamento ordinario dei residui e conseguente approvazione del rendiconto 2021.

4.2 Parte Spesa - Il Fondo pluriennale vincolato

Per quanto concerne la spesa, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale il valore di detti due fondi.

Fondo pluriennale vincolato - Parte spesa	2022	2023	2024
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Spese FPV	0,00	0,00	0,00

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.1, lett. e)

Con riferimento agli investimenti in corso di definizione, ai sensi del punto 9.11 lettera e) del principio contabile della programmazione del bilancio, si rappresenta che non esistono investimenti derivanti da fondo pluriennale vincolato per i quali non sono ancora state avviate le fasi di programmazione.

QUARTA PARTE



GLI EQUILIBRI GENERALI E PARZIALI DEL BILANCIO 2022

5 Analisi degli equilibri parziali: una visione d'insieme

In premessa alla presente relazione abbiamo riportato le tabelle di sintesi, per il 2022 e per il 2023-2024, della manovra finanziaria complessiva posta in essere dall'amministrazione, mettendo a confronto i titoli di entrata con quelli di spesa.

Ma la sinteticità con cui, attraverso le suddette tabelle, viene presentata la gestione dell'ente, ancorché necessaria per dare una visione d'insieme della gestione, potrebbe non essere sufficientemente esaustiva per coloro che non hanno partecipato alla stesura del documento i quali, ad eccezione del riscontro dell'equilibrio generale, non avrebbero elementi di valutazione analitici necessari per riflessioni più approfondite.

Per meglio comprendere le soluzioni adottate dalla nostra amministrazione, procederemo pertanto alla presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione.

A tal fine si procederà a suddividere il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, e si cercherà di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine:

- a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
- b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;
- c) Bilancio delle partite finanziarie, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;
- d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al patrimonio dell'ente.

Nella tabella seguente vengono riportati, per una lettura integrata, i risultati parziali e totali di ciascuna delle quattro parti richiamate, ottenuti come differenza tra entrate e correlate spese, rinviando ai successivi paragrafi per l'analisi dettagliata di ciascuno di essi.

Le parti del Bilancio	Previsioni 2022
Risultato del Bilancio corrente (Entrate correnti - Spese correnti)	0,00
Risultato del Bilancio investimenti (Entrate investimenti - Spese investimenti)	0,00
Risultato del Bilancio delle partite finanziarie (Entrate delle partite finanziarie - Spese delle partite finanziarie)	0,00
Risultato del Bilancio di terzi (partite di giro) (Entrate di terzi partite di giro - Spese di terzi partite di giro)	0,00
Saldo complessivo (Entrate - Spese)	0,00

5.1 L'equilibrio del Bilancio corrente

Il Bilancio corrente trova la sua definizione, seppur in modo implicito, nell'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, che così recita:

"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità".

In generale potremmo dire che tale equilibrio misura la quantità di entrate destinate all'ordinaria gestione dell'ente, cioè da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese d'ufficio, dei beni di consumo, per i fitti e per i servizi alla cittadinanza (pubblica illuminazione, trasporto, raccolta rifiuti, ...) e più in generale per tutte quelle uscite che trovano utilizzo solo nell'anno in corso. L'equilibrio è rispettato se si verifica la seguente relazione:

$$\text{Entrate correnti} \geq \text{Spese correnti}$$

Nella tabella sotto riportata vengono evidenziate le varie componenti dell'entrata e della spesa che concorrono al suo risultato finale.

Bilancio Corrente

Entrate	Importo 2022	Spese	Importo 2022
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	0,00		
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria (+)	38.800.000,00	Titolo 1 - Spese correnti (+)	78.329.450,18
Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+)	35.850.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti (+)	1.399.549,82
Titolo 3 - Entrate Extratributarie (+)	4.679.000,00	- di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00
Totale Titoli 1+2+3+fpv	79.329.000,00	Totale Titoli 1+4	79.729.000,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)	0,00	Spesa Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+)	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+)	0,00		
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)	400.000,00	Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (+)	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)	0,00		
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)	0,00		
Totale Rettifiche	400.000,00	Totale Rettifiche	0,00
TOTALE ENTRATA	79.729.000,00	TOTALE SPESA	79.729.000,00
Risultato del Bilancio Corrente (ENTRATA - SPESA)			0,00

5.2 L'equilibrio del Bilancio investimenti

Se il Bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese riferite al breve termine, il Bilancio investimenti analizza il sistema delle relazioni esistenti tra le fonti e gli impieghi che partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'ente.

La determinazione dell'equilibrio parziale del Bilancio investimenti può essere ottenuta confrontando le entrate per investimenti previste nei Titoli 4, 5 e 6 (con l'esclusione delle somme che sono già state esposte nel Bilancio corrente, quali gli oneri di urbanizzazione) con le spese dei Titoli 2 e 3.01 da cui dovremmo però sottrarre la voce 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale.

Tenendo conto del vincolo legislativo previsto per il Bilancio corrente, l'equilibrio è rispettato se si verifica la seguente relazione:

$$\text{Entrate per investimenti} \leq \text{Spese per investimenti}$$

In particolare, nella tabella si evidenzia qual è l'apporto di ciascuna risorsa di entrata alla copertura della spesa per investimenti.

Bilancio di parte investimenti

Entrate	Importo 2022	Spese	Importo 2022
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in c/capitale	0,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale (+)	47.164.815,35	Titolo 2 - Spese in conto capitale (+)	49.164.815,35
Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie (+)	0,00	Titolo 3.01 - Spese per acquisizione di attività finanziarie	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti (+)	0,00		
Totale Titoli 4+5+6+fpv	47.164.815,35	Totale Titoli 2+3.01	49.164.815,35
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)	0,00	Spesa Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-)	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (+)	2.400.000,00		
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)	400.000,00		
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizione di legge o dei principi contabili (+)	0,00		
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)	0,00		
Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve termine (-)	0,00		
Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)	0,00		
Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)	0,00		
Totale Rettifiche	2.000.000,00	Totale Rettifiche	0,00
TOTALE ENTRATA	49.164.815,35	TOTALE SPESA	49.164.815,35
Risultato del Bilancio Investimenti (ENTRATA - SPESA)			0,00

5.3 L'equilibrio del Bilancio Partite finanziarie

Il bilancio dell'ente, oltre alla parte corrente ed a quella per investimenti, si compone di altre voci che evidenziano partite compensative che non incidono sulle spese di consumo né, tanto meno, sul patrimonio dell'ente.

Nel caso in cui queste vedano quale soggetto attivo l'ente locale avremo il cosiddetto "*Bilancio Partite finanziarie*" che, come si comprende dalla stessa denominazione, pone in correlazione tutti i flussi finanziari di entrata e di uscita diretti ad assicurare un adeguato livello di liquidità all'ente senza influenzare le due precedenti gestioni.

In particolare, sono da considerare appartenenti a detta parte di bilancio tutte quelle permutazioni finanziarie previste nell'anno 2022, quali:

- a) *le anticipazioni di cassa ed i relativi rimborsi;*
- b) *i finanziamenti a breve termine ed i relativi rimborsi;*
- c) *le riscossioni e le concessioni di crediti.*

L'equilibrio del Bilancio Partite finanziarie è rispettato se si verifica la seguente relazione:
Totale Entrate da riduzione attività finanziarie = Totale Spese per incremento attività finanziarie

In particolare, nella seguente tabella si evidenzia l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della suddetta eguaglianza.

Bilancio Partite finanziarie

Entrate	Importo 2022	Spese	Importo 2022
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoreria (+)	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto Tesorerie (+)	0,00
Totale Titolo 7	0,00	Totale Titolo 5	0,00
Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve termine (+)	0,00	Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti breve termine (+)	0,00
Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)	0,00	Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (+)	0,00
Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)	0,00	Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (+)	0,00
Totale Rettifiche	0,00	Totale Rettifiche	0,00
TOTALE ENTRATA	0,00	TOTALE SPESA	0,00
Risultato del Bilancio Partite finanziarie (ENTRATA - SPESA)			0,00

5.4 L'equilibrio del Bilancio di terzi

Il Bilancio dei servizi in conto terzi e delle partite di giro, infine, comprende tutte quelle operazioni poste in essere in nome e per conto di altri soggetti e per le quali l'ente opera in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale.

Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi sono collocate nel bilancio rispettivamente al Titolo 9 ed al Titolo 7 ed hanno un effetto figurativo perché l'ente è, al tempo stesso, soggetto creditore e debitore.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del D.Lgs. n. 267/2000, nelle entrate e nelle spese per i servizi per conto terzi si possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti fattispecie:

- le ritenute d'imposta sui redditi;
- le somme destinate al servizio economato;
- i depositi contrattuali.

Sul tema il principio contabile n. 2 al punto 7.2 precisa: *"La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile".*

Pertanto, l'equilibrio del Bilancio di terzi risulta rispettato se si verifica la seguente relazione:
 Titolo 9 Entrate = Titolo 7 Spese

Nella tabella si evidenzia l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della suddetta eguaglianza.

Bilancio di terzi

Entrate	Importo 2022	Spese	Importo 2022
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro (+)	12.985.690,28	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro (+)	12.985.690,28
TOTALE ENTRATA	12.985.690,28	TOTALE SPESA	12.985.690,28
Risultato del Bilancio partite di giro (ENTRATA - SPESA)			0,00

QUINTA PARTE



COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

6 Coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica

A partire dal 2020, con la disciplina dei commi 819 e seguenti, della Legge 145/2018, gli obiettivi di finanza pubblica si considerano conseguiti se gli enti presentano un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Pertanto la dimostrazione a preventivo del vincolo di finanza pubblica non deve essere più resa anche in considerazione del fatto che tutti i bilanci, ai sensi dell'art. 162 del TUEL, devono chiudersi in equilibrio di competenza.

Si riportano i risultati conseguiti nella gestione 2020 e acclarati nel rendiconto di gestione:

1. Risultato di competenza: **POSITIVO**
2. Equilibrio di Bilancio: **POSITIVO**
3. Equilibrio complessivo: **POSITIVO**

SESTA PARTE



ORGANISMI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI

7 Enti ed organismi strumentali

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.1, lett. h) ed i)

Il punto 9.11.1 del Principio contabile applicato alla Programmazione, nell'introdurre quale allegato al Bilancio di previsione la "nota integrativa", prevede espressamente che essa contenga: "...

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale".

Proprio per rispondere a questa disposizione, le tabelle che seguono riportano i dati prescritti.

Con riferimento agli enti ed organismi strumentali partecipati, l'ente presenta la situazione di seguito riepilogata.

Con riferimento all'elenco delle partecipazioni societarie possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale si ha:

Tabella di sintesi

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione
COMPAGNIA DEI LEPINI - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PARTECIPAZIONE 6.18%
PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL LAZIO MERIDIONALE	SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PARTECIPAZIONE 13, 07 %
TERME DI FOGLIANO SPA	SOCIETA' PER AZIONI (in itinere ricorso avverso procedura fallimentare)	PARTECIPAZIONE 14,08 %
LATINA FORMAZIONE E LAVORO SRL	SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMITATA	PARTECIPAZIONE 100%
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA	ENTE PUBBLICO ECONOMICO	PARTECIPAZIONE 6,80%

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nei rispettivi siti internet.

Conclusioni

Considerando tutto quanto sopra espresso, si ritiene necessario avanzare alcune osservazioni e raccomandazioni sulla gestione contabile - amministrativa che l'Ente dovrà assicurare al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio del bilancio previsionale in corso di approvazione.

Grande attenzione dovrà essere posta, non solo sui processi di contenimento delle spese già attivati, ma soprattutto sul rispetto delle previsioni di entrata ed in particolar modo sul mantenimento del trend di introiti delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada. Poiché l'esercizio 2022 scontrerà ancora gli effetti che la Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) sta provocando sugli equilibri finanziari delle province, solo una oculata gestione (anche a livello di cassa) di entrate e spese potrà garantire il mantenimento degli equilibri di legge ed il rispetto delle regole contabili.

In accordo ai principi contabili, si è provveduto, come già illustrato nella specifica sezione, alla costituzione di un apposito fondo Rischi Crediti di dubbia e difficile esigibilità nonché alla previsione di un fondo rischi da destinare ad imprevisti o ad oneri da contenzioso. Tali prudenziali interventi mirano a salvaguardare gli equilibri futuri della gestione economico/finanziaria dell'ente.

Nonostante l'inserimento delle suddette poste di garanzia, ovviamente, le strutture interessate dovranno monitorare costantemente e verificare il livello di realizzazione delle entrate. Nel caso in cui, si dovessero concretizzare situazioni che possono rideterminare al ribasso l'effettiva realizzazione dei proventi rispetto alle stime inserite in fase di costruzione del Bilancio, il settore competente dovrà immediatamente relazionare in merito, al fine di programmare gli eventuali interventi amministrativo/contabili necessari per garantire il permanere degli equilibri di bilancio.

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Francesco Carissimo